




Comune di Montenero Sabino

Provincia di Rieti

**NUOVO REGOLAMENTO
DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO
DI PROTEZIONE CIVILE**

Adeguato al Reg. Regione Lazio del 21 aprile 2017 n. 12



Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.07.2017

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2018

INDICE

Art. 1 - Costituzione Gruppo

Art. 2 - Obiettivi e Finalità

Art. 3 - Criteri di ammissione e di esclusione dal Gruppo

Art. 4 - Compiti del Comune

Art. 5 - Responsabile del Gruppo

Art. 6 - Compiti del Sindaco

Art. 7 - Addestramento e materiali

Art. 8 - Risorse e rendicontazione

Art. 9 - Obblighi dei volontari

Art. 10 - Diritti dei volontari

Art. 11 - Responsabile dell'Osservanza del Regolamento

Art. 12 - Gruppi intercomunali

Art. 13 - Norma finale di rinvio

Articolo 1
(Costituzione Gruppo)

E' costituito presso la sede municipale, il **Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Montenero Sabino**, il quale è composto come segue:

- Sindaco o un suo Delegato
- Un corpo di Volontari, formato da tutti coloro che rispondano ai requisiti contenuti nel presente regolamento
- Un Coordinatore e un Vice-coordinatore nominate tra gli iscritti
- Eventuali ulteriori figure di supporto ritenute utili e/o necessarie

Tale corpo avrà sede istituzionale, operativa e logistica presso i locali messi a disposizione dalla Amministrazione Comunale in Via Roma n.56 - Palazzo Bonacasata .

Il codice fiscale del Gruppo comunale coincide con quello del Comune.

Il Gruppo Comunale di Volontari potrà confluire in strutture successivamente costituite a livello intercomunale e/o comprensoriale, anche come sezioni comunali distaccate delle strutture stesse.

Articolo 2
(Obiettivi e Finalità)

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile è parte del Sistema comunale di Protezione.

E' composto prevalentemente da volontari, i quali prestano, col solo fine della solidarietà umana, la loro opera nell'ambito della protezione civile in modo del tutto gratuito e senza vantaggi personali, in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, in supporto alla Civica Amministrazione.

Collaborano altresì con l'Amministrazione Comunale, anche in occasione di ricorrenze e manifestazioni di vario genere, qualora, per il numero elevato di pubblico o per altre valutazioni dei settori comunali responsabili dell'evento, si ravvisi la necessità del supporto del gruppo comunale. I volontari potranno, altresì, essere impiegati nello svolgimento di opere di pulizia e di mantenimento in buono stato dei luoghi ritenuti sensibili, anche a fini precauzionali.

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità, spirito di collaborazione, garantendo la disponibilità personale per il pronto impiego in caso di calamità.

Il Gruppo non ha fini di lucro e non ha finalità politiche, nemmeno sotto forma di sostegno a partiti o movimenti politici o di loro esponenti.

Articolo 3
(Criteri di Ammissione e di esclusione dal Gruppo)

Possono far parte del Gruppo tutti i Cittadini di ambo i sessi, volontari, che abbiano i seguenti requisiti:

- aver raggiunto la maggiore età;
- essere cittadino Italiano
- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver precedenti o pendenze penali
- essere di sana e robusta costituzione

L'ammissione al Gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda, corredata della documentazione richiesta nel modulo, nonchè all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

Il richiedente, a seguito di accettazione della domanda da parte del Sindaco, dovrà dimostrare la reale intenzione di voler partecipare alla vita attiva del gruppo, partecipando alle preliminari

riunioni. In attesa di tale valutazione i richiedenti ammessi non verranno ancora considerati "operativi" e potranno svolgere esclusivamente funzioni non operative.

L'esclusione dal gruppo avviene:

- in ogni momento, su richiesta del volontario stesso, previa formale comunicazione al Sindaco
- per perdita dei requisiti richiesti al momento dell'iscrizione (di cui il volontario dovrà dare pronta comunicazione)
- per mancata partecipazione da parte del volontario, anche a seguito di invio da parte del Sindaco di apposita nota di invito a partecipare, alle attività del Gruppo
- sarà altresì escluso il volontario che adotta comportamenti o atteggiamenti contrari alle finalità ed alle caratteristiche del Gruppo, quali (a fini semplificativi e non esaustivi) atteggiamenti contrari agli obiettivi e finalità di cui all'art.2 del presente Regolamento.

In ogni caso di esclusione, si provvederà alla cancellazione d'ufficio del soggetto. I volontari esclusi dovranno restituire tutto il materiale eventualmente ricevuto in dotazione per lo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art. 4

(Compiti del Comune)

I volontari operativi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amm.ne stessa.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare i volontari operativi appartenenti al Gruppo Comunale di Protezione Civile contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento delle attività di Protezione Civile, nonché per la responsabilità civile contro terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91 e successivi decreti di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Comune - in base alla tipologia del ruolo svolto dal volontario - provvederà a dotare i volontari operativi di dispositivi di sicurezza, divise, attrezzature e ogni quant'altro necessario, in conformità alle normative CE ed in funzione della specificità dell'intervento e nel rispetto del D.Lgs. n° 626/94. Le predette dotazioni dovranno essere tenute dai volontari assegnatari in adeguato stato di manutenzione e dovranno essere restituiti in caso di esclusione dal Gruppo.

Articolo 5

(Responsabile del Gruppo)

Il Sindaco, in ottemperanza all'art. 15 della Legge 225/92, è Autorità Comunale di Protezione Civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e assistenza alla popolazione.

Il Sindaco è responsabile unico del Gruppo Comunale di Protezione Civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo tra il Sindaco e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile. Potrà, altresì, nominare altre figure di supporto.

Articolo 6

(Compiti del Sindaco)

Il Gruppo risponde del suo operato al Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile.

Il Sindaco o Assessore delegato, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare assegnando le risorse finanziarie individuate sulla base della prevista articolazione del bilancio e vigila sull'attività di gestione svolta dal Responsabile del Servizio Protezione Civile, in applicazione delle vigenti normative in materia.

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Articolo 7

(Addestramento e materiali)

I volontari possono essere formati e addestrati dalla Scuola di Protezione Civile della Regione Lazio o dall'Ufficio Territoriale di Governo con il supporto di tecnici dei Settori Regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato, ecc.... o altri tecnici qualificati appartenenti a Istituti o Enti che, per compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Le dotazioni tecniche di cui dispone il Comune sono messe a disposizione del Gruppo stesso.

Le ulteriori attrezzature di cui il Gruppo riesce autonomamente a dotarsi entrano nel patrimonio comunale.

Articolo 8

(Risorse e rendicontazione)

Il Gruppo Comunale si avvale per il suo funzionamento di finanziamenti ricevuti, oltre che dal Comune di Montenero Sabino, da enti pubblici e/o privati, nonché di materiali ed attrezzature messe a disposizione in comodato d'uso da Enti pubblici e privati e dalla Civica Amministrazione.

Eventuali contributi e/o donazioni di terzi, per finalità di Protezione Civile, saranno acquisiti al bilancio comunale nelle forme previste dalla legge.

Annualmente dovrà essere redatto, in concomitanza con gli adempimenti comunali, adeguata rendicontazione contabile, la quale verrà approvata nel rispetto delle modalità proprie dell'amministrazione comunale stessa.

Il Gruppo potrà promuovere iniziative e/o attività di autofinanziamento, con lo scopo di favorire l'integrazione e la socializzazione dello stesso, per scopi umanitari o per qualunque finalità non lucrativa e nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento.

Tali iniziative dovranno essere preventivamente autorizzate dal Sindaco o Assessore delegato e delle stesse dovrà essere data ampia comunicazione ai cittadini che vi partecipano circa le finalità delle somme raccolte.

Di tale attività dovrà essere tenuta, a carico del Capo-Gruppo o del Delegato, specifica documentazione con la rendicontazione delle somme raccolte ed il loro utilizzo.

Articolo 9

(Obblighi dei volontari)

Gli appartenenti al Gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate al precedente art. 2 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli Organi previsti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di Protezione Civile né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza).

I volontari ammessi al Gruppo comunale che risultino iscritti anche presso organizzazioni di volontariato, in caso di più attivazioni, devono anteporre la loro scelta di partecipazione nei confronti del Gruppo Comunale di appartenenza.

Le dotazioni ricevute dai volontari devono essere mantenute in buono stato e restituite al momento della esclusione da gruppo.

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile condizionano l'appartenenza al Gruppo stesso.

Articolo 10

(Diritti dei volontari)

Ai volontari aderenti al Nucleo Comunale iscritto nell'elenco, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'art. 2, comma 1, della Legge n° 225/92, nonché in attività di formazione e addestramento nella stessa materia, in conformità alle funzioni

trasferite ai sensi dell'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/98, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, saranno garantiti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- la copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi Decreti Ministeriali di attuazione.

Art. 11

(Responsabile dell'Osservanza del Regolamento)

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente Regolamento.

Art. 12

(Gruppi intercomunali)

L'Amministrazione Comunale, allo scopo di garantire una efficace risposta alle esigenze di pianificazione, intervento e soccorso, potrà prevedere e porre in essere gli strumenti ritenuti necessari per giungere a fattive collaborazioni con Gruppi Comunali di Volontariato dei Comuni limitrofi.

Art. 13

(Norma finale di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle disposizioni di legge.

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.